COMUNE DI PORTOCANNONE

Provincia di Campobasso

Piazza Skanderbeg, 44 **Tel** 0875/59884

PEC: comune.portocannonecb@legalmail.it – EMAIL: comune.portocannone@gmail.com

CORSA DEI CARRI DEL 1° GIUGNO 2025

DISPOSITIVO DEL SINDACO

Premesso che al termine dello svolgimento della corsa dei carri edizione 2025 si è provveduto:

- A dichiarare l'ordine di arrivo con assegnazione del I° posto al carro dei Xhuventjelvet e con "riserva di decisione" per l'assegnazione del 2° e 3° posto;
- A comunicare alle associazioni carristiche dei Giovani e Giovanotti quanto sopra evidenziato e della possibilità di far pervenire eventuali ricorsi entro 7 (sette) giorni dall'evento, così come dispone l'art. 29 dello Statuto di gara, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23.12.2024;

Dato atto che alla data stabilita del 8 giugno 2025, sono pervenuti i seguenti ricorsi, così riassunti:

- Carro dei Giovani (prot. nr. 3451 del 06.06.2025): con cui si fa riferimento ad alcuni aspetti della competizione relativamente alla posizione molto ravvicinata tra i due carri (Giovani e Giovanotti) assunta in modo particolare nella parte finale della gara, per chiedere agli organi preposti una verifica di quanto accaduto al fine di emettere provvedimenti congrui ed opportuni a tutela della manifestazione;
- Carro dei Giovanotti (prot. nr. 3452 del 07.06.2025), con la quale si chiede una verifica del video della gara al fine di utili valutazioni anche per le future competizioni. Inoltre sono state indicate alcune criticità sia a danno del carro stesso che di carattere gestionale dell'area di arrivo in Piazza Skanderbeg;

Vista la relazione depositata del Tecnico del fondo con nota al protocollo comunale n. 3479 del 09.06.2025, che ha esaminato alcuni aspetti rilevati personalmente ed altri ricorrendo all'esame del video ufficiale della gara, con la stessa sono state escluse alcune criticità emerse precedentemente;

Dato atto che il sottoscritto con nota n. 3524 dell'11.06.2025 ha inviato alla Commissione Unica di Vigilanza (CUV) la relazione sullo svolgimento della gara;

Ritenuto che, in merito ai ricorsi presentati dai Rappresentanti dei Carri "Giovani" e "Giovanotti", è da rilevare quanto segue:

- Prima dell'inizio della seconda strada "vigna Rotoletti" tutti e tre i carri erano ad una distanza ravvicinata tra loro, ed in particolare, il terzo carro era posizionato a ridosso del secondo; il terzo carro non ha utilizzato alcuna delle strade idonee per il sorpasso nei confronti del secondo carro, ragione per cui il contatto tra i due carri si è protratto sino al traguardo;
- Dal filmato ufficiale della gara appare evidente che per buona parte della competizione i buoi del carro dei Giovanotti sono stati a ridosso dei cavalli di spinta del carro dei Giovani; tale

situazione ha determinato il venir meno dei piani di corsa di entrambi i carri in competizione e, in particolare, con riguardo alle posizioni e ai compiti assegnati ai rispettivi cavalieri;

- E' vero che a termini di Statuto (art. 25) i cavalieri devono attenersi alle posizioni assegnate dal proprio carro, pur tuttavia le posizioni dei cavalieri del carro dei Giovani, così come è dato riscontrare dall'esame del video di gara, seppur non conformi alle norme statutarie sono da ritenere di necessità oggettiva per il venir meno degli spazi di manovra tra i due carri, e tali da indurre i cavalieri a ricercare le posizioni più idonee per la sicurezza degli stessi e dei cavalli, ragione per cui non sono ravvisabili le infrazioni di cui all'art. 25 dello Statuto di Gara (*per comportamenti atti ad arrecare volutamente danni ad altro carro o cavaliere avversario);*
- I cavalieri del carro dei Giovanotti, a seguito delle posizioni anomale di alcuni cavalieri dei Giovani, così come sopra descritte, se pure coinvolti in reazioni istintive, per i casi di specie non sono comunque da riscontrare infrazioni allo Statuto di Gara;
- In tutti i casi in esame è comunque da escludersi che ci siano stati danni da parte di un qualsiasi cavaliere al carro avversario, tali da compromettere il risultato della gara, così come prevede il già citato art. 25;
- Inoltre, va osservato che dalla documentazione agli atti e da informazioni assunte dai veterinari presenti e delegati alle varie funzioni, non sono emersi incidenti a carico degli animali impiegati, ne tanto meno si è reso necessario alcun intervento dell'ambulanza veterinaria;

Rilevato che la Commissione Unica di Vigilanza (CUV), con nota al protocollo comunale n. 3780 del 23.06.2025, letti i ricorsi presentati dai Rappresentanti dei carri "Giovani" e "Giovanotti", la relazione del Sindaco e quella del Tecnico del Fondo, e dopo aver visionato il filmato della gara, ha ritenuto, a maggioranza dei componenti, che *"non vi siano elementi che possano determinare provvedimenti disciplinari nei confronti dei singoli partecipanti alla gara";*

Considerato, inoltre, che la Giuria, composta dai rappresentati dei tre carri, in data 26.06.2025 come da verbale depositato al protocollo comunale n. 3836, si è riunita al fine di rappresentare con serenità di giudizio alcune situazioni verificatesi durante la gara, senza richiedere nello stesso verbale redatto nessuna squalifica nei confronti di personale e/o carri, ma segnalando tali comportamenti come inopportuni ai fini del regolare svolgimento della manifestazione;

Dato, ancora, atto che dalla Questura di Campobasso, a firma del Questore, al protocollo comunale n. 3806 del 24.06.2025, è pervenuta la segnalazione con richiesta di valutazione ai fini disciplinari del comportamento *"ritenuto aggressivo"* di tale M.G, cavaliere del Carro dei Giovanotti, contraddistinto dalla casacca n. 1, nei confronti di uno dei cavalieri della Carro dei Giovani, contraddistinto con casacca n. 13;

Visto l'art. 28 dello Statuto della corsa dei carri, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 23.12. 2024, in base al quale *"il Sindaco, oltre alle specifiche squalifiche proposte con atto scritto della Commissione Unica di Vigilanza potrà effettuarne altre nei confronti del carro, dei cavalieri e dei carristi che non rispettino quanto sancito dallo Statuto";*

Avviata nel caso di specie la procedura di "comunicazione di avvio del procedimento" ai sensi degli artt. 7 e 10 della Legge n. 241/1990, debitamente notificata nei confronti dei soggetti indicati dalla segnalazione del Questore, sono pervenute:

- la memoria a firma di M.G., come da protocollo comunale n. 3963 del 04.07.2025, in cui lo stesso ribadisce di *"non aver adottato alcun comportamento aggressivo, ne tanto meno di*

aver colpito con il proprio frustino un qualsivoglia cavallo e/o cavaliere, ivi compreso, quindi, quello con la casacca n. 13";

- la dichiarazione richiesta e depositata, come da protocollo comunale n. 4038 del 09.07.2025, da parte del cavaliere del carro dei Giovani, contraddistinto dalla casacca n. 13, in cui lo stesso dichiara "*di aver avuto all'arrivo dei carri un diverbio con un cavaliere dei "Giovanotti", ma di non aver subito nella circostanza alcun danno";*

Considerato che nel caso di specie si ravvisano certamente comportamenti non ispirati ai principi di correttezza sanciti dall'art. 24, pur tuttavia non si riscontra nessuna delle gravi condizioni comportamentali previste dall'art. 25 dello Statuto della corsa dei carri e tali da comminare al trasgressore le sanzioni disciplinari ivi previste;

Tutto ciò premesso, e tenuto conto della documentazione agli atti precedenti alle analisi eseguite dalla UNIRELAB, è possibile determinare l'ordine di arrivo della corsa dei carri del I° giugno 2025 così come segue:

- I° classificato: carro dei Xhuventjelvet; II° classificato carro dei Giovani; III° classificato carro dei Giovanotti; dando atto che non vi siano stati elementi che possano determinare provvedimenti disciplinari nei confronti dei singoli partecipanti alla gara e/o dei carri partecipanti alla competizione;

Rilevato, ancora, che:

- in data 02.07.2025 sono pervenute dalla UNIRELAB (Società a partecipazione unica del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste) le risultanze analitiche sui campioni "A" contenute in n. 2 (due) *file*: Risultanze "Positive" e le risultanze "Negative", con riferimento alla predetta corsa dei carri edizione 2025;

- alle ore 15.30 dello stesso giorno si è provveduto a convocare tempestivamente i rappresentanti dei carri partecipanti alla competizione per la identificazione dei buoi oggetto delle effettuate analisi redigendo apposito verbale, da cui si rilevano le seguenti risultanze sui campioni A: sigla: exul4033 – bue del carro dei Xhuventjelvet – **Positivo;** Sigla: hjwl2255 – bue del carro dei Xhuventjelvet – **Positivo;** Sigla: huqx1197 – bue del carro dei Giovanotti – **Positivo;** Sigla: evgr8536 – bue del carro dei Giovanotti – **Positivo;** Sigla: rhln 1407 – bue del carro dei Giovani – **Negativo;** Sigla: cqhr3182 – bue del carro dei Giovani – **Negativo;**

Considerato che la procedura dei prelievi per le analisi antidoping è stata regolarmente svolta da personale veterinario appositamente incaricato dall'Ente sia per il campione "A" che per quello "B", che resta custodito dal laboratorio UNIRELAB a disposizione in caso di richiesta di contro analisi;

Visto il Disciplinare della Corsa dei Carri, sottoscritto in data 12 ottobre 2015 dai Rappresentanti di tutti e tre i Comuni interessati alla tradizione (San Martino in Pensilis, Portocannone e Ururi) e recepito dal Consiglio Comunale di Portocannone con delibera n. 33 del 29.12.2015;

Visti, in particolare, l'art. 9 (norme a tutela dei buoi e dei cavalli) lett. d) che tratta delle norme anti – doping e l'art. 10 (norme disciplinari) che alla lett. a) tratta della squalifica del carro in caso di violazione delle norme anti-doping;

Vista la legge 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;

Dato atto che in data 08.07.2025 si è provveduto con singole note ai protocolli comunali (carro dei Xhuventjelvet prot. n. 3946; carro dei Giovanotti prot. 3945 e carro dei Giovani prot. 3944):

- a notiziare, in applicazione degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, ai Rappresentanti dei carri Giovanotti e Xhuventjelvet l'avvio del procedimento relativo all'accertamento delle violazioni delle norme anti – doping in occasione della corsa dei carri svoltasi in Portocannone in data 01 giugno 2025, e a trasmettere agli stessi il verbale del 02.07.2025 di cui sopra;
- a far presente ai Rappresentanti dei carri Giovanotti e Xhuventjelvet, eventualmente interessati alle controanalisi sul campione "B", che gli stessi dovranno comunicare alla Segreteria del Sindaco, entro e non oltre 7 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la volontà di effettuare a proprie spese le predette controanalisi previo versamento di quanto richiesto dal laboratorio UNIRELAB; in mancanza della predetta comunicazione le positività riscontrate dai campioni "A" sarebbero state considerate formalmente accettate;
- ad inviare la nota di cui è cenno al Carro dei Giovani per opportuna conoscenza e alla Commissione Unica di Vigilanza (CUV) per quanto di competenza.

Rilevato che, con nota al protocollo comunale n. 4130 del 14.07.2025, il Rappresentante Legale del Carro dei Xhuventjelvet, fa presente di *"non aver avanzato richiesta di controanalisi sul campione "B" in quanto pienamente consapevole dell'uso esclusivamente terapeutico del farmaco a base di triamcinolone con prodotto esterno applicato sulla pelle dei buoi, con il prioritario obiettivo di garantire il benessere e la salute degli animali, senza alcuna finalità di alterare o migliorare le loro prestazioni agonistiche durante la competizione".* Alla nota dichiarativa risulta allegato il certificato del medico veterinario che ha prescritto l'utilizzo dello spray Dermanolon (triamcinolone + acido salicilico) a seguito della diagnosi di una dermatite interdigitale seborroica;

Rilevato, altresì, che, con nota al protocollo comunale n. 4268 del 23.07.2025, il Rappresentante Legale del Carro dei Giovanotti, fa presente di " *di non aver richiesto la controprova sul campione B, essendo pienamente consapevole dell'uso esclusivamente curativo del farmaco contente il principio attivo a base di triamcinolone utilizzato sulla pelle dei buoi, e dell'assenza di qualsiasi intento di alterare la regolarità della gara o le capacità atletiche degli animali, precisando che il trattamento è stato adottato nell'unico interesse della salute e del benessere degli animali".* Alla nota dichiarativa risulta allegato il certificato del medico veterinario che ha prescritto la terapia topica con creme a base di corticosteroidi avendo riscontrato la presenza di lesioni cutanee a livello degli stinchi.

Dato atto che con nota al protocollo comunale n. 4269 del 23.07.2025 si è provveduto a trasmettere alla Commissione Unica di Vigilanza (CUV), per quanto di competenza, le osservazioni pervenute dai Rappresentanti dei carri Giovanotti e Xhuventjelvet;

Presa visione del verbale della Commissione Unica di Vigilanza (CUV), acquisito al protocollo comunale n. 4350 del 25.07.2025, e delle decisioni assunte all'esito degli accertamenti effettuati per il tramite del laboratorio deputato, dai cui risulta la positività a sostanze dopanti dei buoi dei carri dei Giovanotti e Xhuventjelvet;

Rilevato che la Commissione Unica di Vigilanza (CUV), pur ritenendo giustificata la riscontrata positività dovuta al principio attivo contenuto nel farmaco a base di triamcinolone utilizzato a livello cutaneo tramite creme e/o spray a scopo terapeutico per la cura di dermatiti atopiche, fa comunque

rilevare che *"l'avvenuta somministrazione di sostanze vietate, di talchè la buona fede, non esclude, sotto il profilo della colpa, la illeceità del comportamento, avendo potuto l'uso della sostanza proibita incidere sulla qualità della prestazione dei buoi adoperati dalle associazioni carristiche sopra indicate"*;

Vista la proposta della CUV (Commissione Unica di Vigilanza) di squalifica dei carri denominati Giovanotti e Xhuventjelvet ai sensi dell'art. 10 del disciplinare di gara;

Il Sindaco ribadisce:

- di condividere, quanto più volte sostenuto dall'ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari), che il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite per i cavalli, a cui si fa riferimento per le competizioni a cui partecipano altri animali, adottato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di cui al Decreto del 13.07.2023, contenga norme troppo severe e di difficile applicazione;
- di condividere, altresì, la necessità, così come proposta dall'ANMVI, di una revisione delle norme antidoping, avuto riguardo al progresso tecnologico e agli sviluppi in campo farmacologico e sportivo, nonché alla evoluzione della normativa europea e nazionale riguardante il benessere degli animali, che implicano necessariamente un ruolo sempre più rilevante della figura del medico veterinario le cui prescrizioni , sotto forma di certificato, devono necessariamente contenere non solo la diagnosi, la prognosi e il medicinale somministrato, ma anche la posologia, la data di inizio e fine del trattamento e il tempo di sospensione dell'animale dall'attività agonistica;
- che le certificazioni veterinarie depositate dai Rappresentanti Legali dei Carri dei Giovanotti e Xhuventjelvet fanno riferimento alla diagnosi e al medicinale prescritto, ma non alle dosi e alle modalità d'uso dei farmaci, per cui sussiste verosimilmente, da parte di coloro che erano addetti alla somministrazione dei medicinali, la convinzione della liceità della loro condotta;
- che le norme contenute nel Disciplinare di Gara, accettate e sottoscritte dai Rappresentanti di tutti e tre i Comuni interessati alla tradizione (San Martino in Pensilis, Portocannone e Ururi), siano da considerare materia di diritto costituito, e l'uso di farmaci corticosteroidi, di cui si compone il triamcinolone, anche se usati per via topica, fanno parte del divieto sancito dall'art 9, punto d) del disciplinare di gara, per cui la proposta della CUV (Commissione Unica di Vigilanza) di squalifica dei carri denominati Giovanotti e Xhuventjelvet ai sensi dell'art. 10 del disciplinare di gara è da considerare assolutamente inderogabile;

Ciò premesso e presa visione dell'art. 10 lettera a) del Disciplinare di Gara, in base al quale:

- *"il carro che viola le disposizioni di cui al punto d) dell'art. 9 è punito con la squalifica per l'anno i cui è stata rilevata l'infrazione, nonché per l'anno successivo (norme antidoping)";*
- *"per squalifica si intende la perdita del diritto a conservare la posizione di partenza dell'edizione della Carrese dell'anno successivo";*
- *"per i Comuni in cui l'ordine di partenza sia stabilito tramite sorteggio annuale il carro che ha ricevuto la squalifica dovrà partire dall'ultimo posto"*

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 10, lett. a) del disciplinare di gara il provvedimento di squalifica è comminato con atto scritto e motivato dal Sindaco su proposta della Commissione Unica di Vigilanza;

DISPONE

1. **DI APPLICARE,** per le premesse sopra esposte, il contenuto dell'art. 9 punto d) e dell'art. 10

punto a) del disciplinare di gara (norme antidoping), con riferimento alla corsa dei carri di Portocannone del 1° giugno 2025, determinando così:

- **la SQUALIFICA del carro dei Giovanotti e del carro dei Xhuventjelvet;**
- **la VITTORIA del carro dei Giovani;**

2. **DI ASSEGNARE**, in conseguenza al punto 1 della presente, per l'edizione della corsa dei carri 2026:
   - **il I° posto di partenza al carro dei Giovani;**
   - **il II° e III° posto di partenza, tramite sorteggio tra i carri dei Giovanotti e Xhuventjelvet;**

3. **DI DARE ATTO** che si provvederà, con il più ampio coinvolgimento dei Rappresentanti delle Associazioni Carristiche, ad attivare sistemi finalizzati a porre rimedio ad alcune criticità riscontrate e segnalate dai carri stessi, al fine di migliorare sempre di più la nostra corsa e la sana e corretta competizione;

4. **DI DARE ATTO** che i documenti e gli atti menzionati nel presente provvedimento, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, unitamente al presente atto, presso gli uffici comunali, così come dispone l'art. 22 e seguenti della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.;

5. **DI NOTIFICARE** la presente alle tre associazioni carristiche, a mezzo PEC;

6. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio Web del Comune.

Dalla residenza municipale li, 29 Luglio 2025

IL SINDACO
Francesco GALLO

